

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 12/03/2024

FATTO

I ricorrenti espongono quanto segue:

- di essere cointestatari di c/c acceso presso l'intermediario resistente;
- di essersi visti recapitare, nel mese di gennaio del 2023, una comunicazione di recesso da tale rapporto;
- di aver pertanto formulato reclamo adducendo che il diritto di recesso fosse stato esercitato in assenza di una valida causa;
- la banca convenuta riscontrava le contestazioni adducendo la correttezza del proprio operato.

Previo infruttuoso esperimento della fase di reclamo, i ricorrenti chiedono che l'Arbitro verifichi la legittimità del comportamento dell'intermediario convenuto ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c., adottando ogni provvedimento conseguente.

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

A) IN FATTO

- i ricorrenti risultano avere sottoscritto, rispettivamente in data 24/02/2003, il conto corrente n. **182 – intestato alla sola Sig.ra X – e in data 10/01/2001 il conto corrente cointestato n. **918;
- in data 18/01/2023, nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali e dell'art. 1855 cod. civ., è stata inviata raccomandata a/r di recesso dai predetti rapporti di conto corrente, concedendo un preavviso di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- in occasione dell'incontro in filiale, successivo alla ricezione della dichiarazione di recesso, venivano fornite ai clienti le motivazioni sottese alla decisione della banca;
- più precisamente la banca si è determinata a recedere per vicende “anche esterne (tra l'altro rilevate nello stesso reclamo che ha preceduto l'attuale Ricorso [..]) che non consentivano la prosecuzione del rapporto”;
- al fine di consentire un adeguato supporto commerciale e anche in deroga al termine di 60 giorni di preavviso, in occasione dell'incontro personale, era stato concordato con i clienti di mantenere in essere i conti correnti, in attesa che fossero trasferiti con comodo i servizi di pagamento associati ai conti medesimi, per poi procedere con la chiusura e trasferimento degli eventuali saldi creditori alle coordinate IBAN relative ai nuovi rapporti;
- alla data di presentazione delle controdeduzioni entrambi i rapporti risultano tuttora in essere, nonostante la decorrenza del termine concesso nella comunicazione di recesso;

B) IN DIRITTO

- - alla data di presentazione delle controdeduzioni entrambi i rapporti risultano tuttora in essere, nonostante la decorrenza del termine concesso nella comunicazione di recesso;
- le condizioni generali di contratto relative ad entrambi i contratti di c/c prevedono espressamente, all'art. 10, che *“[.]ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno”*;
- la suddetta previsione contrattuale è conforme all'art. 1855 cod. civ. che, in materia di contratti bancari e nello specifico di rapporti di conto corrente, *prevede la libera recedibilità da un contratto a tempo indeterminato, salva la concessione di un periodo di preavviso minimo* e senza che possano assumere rilievo giuridico i motivi che hanno indotto l'intermediario a esercitare detta facoltà.
- nel caso di specie, il preavviso concesso dalla banca nelle proprie comunicazioni di recesso unilaterale risultava ben superiore sia a quello previsto in contratto sia a quello disciplinato dal codice civile;
- inoltre, entrambi i rapporti di c/c si inquadrano nei rapporti a tempo indeterminato, rispetto ai quali è configurabile il diritto di recesso *ad nutum*;
- risulta orientamento oramai consolidato dei Collegi ABF ritenere pienamente legittima



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la scelta dell'intermediario di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza bisogno di alcuna motivazione specifica, ossia che il recesso da un rapporto a tempo indeterminato sia da ritenersi legittimo anche quando non corredato da motivazione;

- del pari, non può ritenersi violato alcun principio di correttezza e buona fede, non essendo stato posto in essere alcun comportamento abusivo o illecito, anche alla luce del lungo termine di preavviso concesso e della disponibilità a mantenere in essere i rapporti oltre tale termine in modo da non arrecare danni alla controparte.

In conclusione, l'intermediario, chiede il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la legittimità del recesso esercitato dall'intermediario convenuto dai rapporti di c/c intestati ai ricorrenti.

In particolare, i ricorrenti sostengono che la determinazione della banca convenuta sia fondata su *ragioni relative alla sfera personale dei ricorrenti medesimi*, in violazione di canoni di buona fede e correttezza. Tali ragioni sono dai ricorrenti espresse nel reclamo, richiamato nel corso del ricorso e concernono condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza.

È fatto non contestato tra le parti (e documentato in atti) che l'intermediario ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di conto corrente a tempo indeterminato, con la raccomandata del 18/01/2023, specificando che il recesso doveva intendersi efficace decorsi due mesi dalla ricezione del preavviso. In detta comunicazione non sono esplicitati motivi del recesso.

Dalla documentazione contrattuale in atti sembra evincersi che si tratti di rapporti a tempo indeterminato. Il termine di preavviso formalmente concesso dalla banca nella comunicazione di recesso è pari a 2 mesi e, dunque, ben maggiore di quello previsto dall'art. 1855 c.c. e dalla disciplina contrattuale (art. 10 delle condizioni generali di contratto che attribuisce ad entrambe le parti la facoltà di recedere "*in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno*").

Secondo le affermazioni dell'intermediario non contestate dai ricorrenti, i rapporti di c/c in esame risultavano ancora aperti alla data di redazione delle controdeduzioni (14/11/2023), come da estratti conto prodotti in atto.

Il Collegio osserva che mentre in sede di preavviso le ragioni del recesso non sono state esplicitate, in sede di controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato che la facoltà di recesso è stata esercitata "*per vicende anche esterne (tra l'altro rilevate nello stesso reclamo che ha preceduto l'attuale Ricorso [..]) che non consentivano la prosecuzione del rapporto*".

Secondo l'orientamento prevalente dei Collegi ABF il *recesso da un rapporto a tempo indeterminato* è da ritenersi legittimo, *senza che vi sia necessità per l'intermediario di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato*, trattandosi di facoltà espressamente prevista dalla legge; l'art. 1855 c.c. stabilisce, infatti, che «*[s]e l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto,*



dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni» (cfr. ex multis Collegio di Bologna, n. 550/2023 Collegio di Roma, n. 5358/2023 Collegio di Bari, n. 4209/2023). E' stato, infatti, osservato (cfr. Coll. ABF Roma, n. 15035/2020) che "il recesso ad nutum si configura come una modalità di scioglimento del rapporto contrattuale a tempo indeterminato che richiede un preavviso proprio in virtù dell'assenza di giusta causa. Da questo punto di vista, esigere che la banca giustifichi l'esercizio del suo diritto a sciogliersi dal vincolo contrattuale significherebbe snaturare l'istituto in esame, tramutandolo in un recesso per giusta causa e di fatto annullando la differenza ontologica esistente tra le due tipologie di recesso, ben evidenziata dall'impostazione che il codice civile, all'art. 1845, adotta con riferimento al recesso della banca dal contratto di apertura di credito".

Spostandosi dal piano della spettanza del diritto di recesso *ad nutum* nei contratti a tempo indeterminato salvo preavviso (rispettato nel caso in esame), al piano delle modalità dell'esercizio del recesso, avuto riguardo al generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, potrebbe invero profilarsi l'illegittimità del recesso ma solamente laddove lo stesso venga esercitato in modo sorprendente, impreveduto ed arbitrario ovvero del tutto irrazionale rispetto al comportamento che il cliente può ragionevolmente attendersi dall'intermediario: tali circostanze sono tuttavia assenti nel caso in esame, dove il preavviso è decisamente congruo (2 mesi) e anzi i conti correnti sono ancora in essere dal momento che l'intermediario è ancora in attesa di conoscere dal ricorrente le modalità di trasferimento degli eventuali saldi creditori al fine di chiudere i rapporti evitando conseguenze pregiudizievoli per il cliente.

Come ribadito da questo Collegio (decisione n.18120/2020), la mancata esplicitazione al cliente dei motivi del recesso, non può, in sé e per sé, essere equiparata alla violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto; *"la giurisprudenza dell'ABF reputa pacifico il diritto della banca di recedere dal contratto di conto corrente, considerandola vincolata soltanto a una previa informazione nei confronti del cliente e ad una condotta secondo buona fede, in modo che la controparte possa tempestivamente adottare tutte le misure idonee ad evitare danni dal venir meno del rapporto contrattuale. ..."*

In tema di recesso unilaterale della Banca da rapporti di conto corrente a tempo indeterminato, l'orientamento prevalente dei Collegi ABF è costante nel ritenere non necessaria alcuna specifica motivazione: sul punto si richiamano, *ex multis*, il presente Collegio, decisioni n. 550/2023 e 18120/2020, nonché Collegio di Roma decisioni n. 7594/2023, 5358/2023 e 6164/2022, Collegio di Bari, decisione n 3153/2022, Collegio di Torino, decisione n. 6830/2021.

Il presente Collegio osserva che vi sono, invero, alcuni Collegi ABF che ritengono che l'intermediario sia tenuto ad esprimere le motivazioni che hanno portato al recesso: in tal senso v. Collegio di Napoli, decisione n. 183/ 2023 secondo il quale in forza del generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, *"l'intermediario ha il dovere di esprimere le ragioni che l'hanno indotto a interrompere il rapporto a tempo indeterminato, sebbene ciò non possa comportare una condanna dell'intermediario nel caso in cui abbia rispettato le modalità di recesso dal contratto di conto corrente senza fornire alcuna motivazione, ma soltanto un ammonimento per la condotta tenuta, salvo la prova di un danno patito per effetto della condotta dell'intermediario (Collegio di Roma, decisione n. 4800 del 2022; Collegio di Napoli, decisione n. 2773 del 2022). Per questo, il Collegio invita la banca, per il futuro, a motivare le ragioni di ogni diniego, essendo meritevole di considerazione l'interesse a ricevere informazioni anche di carattere*



generale".

Pertanto, anche a voler seguire tale minoritario orientamento degli ABF che considera come illegittima in sé la condotta dell'intermediario che recede, senza motivare, da un rapporto a tempo indeterminato, la sanzione non potrebbe tuttavia che consistere in un *mero ammonimento per la condotta tenuta, salvo vi sia la prova di un danno patito per effetto di tale condotta*.

Se ne ricava che è orientamento costante di questo Arbitro quello di considerare insindacabile la scelta della banca in relazione al mantenimento dei rapporti negoziali in corso, pur con la precisazione che debba restare ferma la possibilità, per il giudice, di verificare la buona fede e la correttezza *nelle modalità di esercizio del recesso*: l'eventuale violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, potrebbe dunque al più comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato, non già impedire lo scioglimento del vincolo contrattuale (cfr. Cass., sez. I, 6 agosto 2008, n. 21250; Collegio ABF Roma, n. 15035/2020).

Il presente ricorso non merita dunque accoglimento, in quanto pur in presenza di recesso senza motivazioni contestualmente esplicitate, l'intermediario resistente non solo ha esercitato il recesso in conformità alle disposizioni contrattuali, ma ha concesso al ricorrente un ampio e congruo e maggior preavviso di 2 mesi; ha inoltre differito la chiusura dei rapporti per evitare di arrecare pregiudizio ai ricorrenti; in sede di controdeduzione l'intermediario ha peraltro anche esplicitato le ragioni del recesso; al contempo, i ricorrenti non hanno fornito alcuna evidenza, né hanno segnalato la sussistenza di alcun danno, né avanzato alcuna pretesa risarcitoria derivante dalla condotta dell'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI